

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Rimessa in vigore e modificazione del 3 marzo 1992

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 30 novembre 1988¹⁾ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo viene rimesso in vigore.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni²⁾ modificanti lo stesso contratto:

Art. 68

Art. 69 n. 1

Art. 71 n. 3

Art. 73 n. 1

Appendice 6

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1992 con effetto sino al 31 dicembre 1992.

3 marzo 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Felber
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

4843

¹⁾ FF 1988 III 1170

²⁾ Il testo non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere richiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Rimessa in vigore e modificazione del 3 marzo 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1992
Date	
Data	
Seite	598-598
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 991

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.